



## Verbale di Deliberazione n.22/10

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta (1) pubblica

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale**

L'anno **duemiladieci** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori	Assenti	
	Giustificati	Ingiustificati
1 VALENTINI geom. ANTONIO		
2 ANGELI MARIO	X	
3 BETTI LUCA		
4 BRIANI ANITA		
5 CAMIN LOREDANA		
6 GOLIN ANNA		
7 MOTTER ADRIANA	X	
8 MOTTER RENATO		
9 MOTTER VALERIO		
10 PASSAMANI FRANCO		
11 PASSAMANI MARCO		
12 ROAT BEATRICE		
13 ROAT FRANCA		
14 ROSANELLI RICCARDO		
15 VALENTINI LUCIANA		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Pagano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valentini geom. Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

(1) Pubblica o segreta

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'assessore all'urbanistica comunica quanto segue:

L'art. 36, comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 e s.m. prevede che la composizione della commissione edilizia comunale eventualmente costituita debba rispettare le seguenti condizioni:

- 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
- 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;

C'è quindi la facoltà ai Comuni, ove ritenuto opportuno e comunque mediante apposita modifica al Regolamento edilizio, di sopprimere la commissione edilizia attribuendo le funzioni ad essa spettanti all'ufficio tecnico comunale ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità;

Sussiste peraltro facoltà da parte dei Comuni di costituire la Commissione edilizia, osservando obbligatoriamente i nuovi criteri di nomina e formazione stabiliti dall'art. 36 comma 1 lett. i) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;

Si ritiene di propendere per l'ultima ipotesi provvedendo alla costituzione della commissione edilizia comunale adeguata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 stante anche la delicatezza delle pratiche edilizie che comportano il più delle volte l'esigenza di ottenere un parere di una commissione qualificata;

Le nuove disposizioni trovano applicazione in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie ai sensi dell'art. 149 comma 4ter della L.P. 1/2008.

Preso atto quindi che la composizione della Commissione edilizia comunale come indicata dal vigente regolamento edilizio non è conforme al sopravvenuto dettato normativo, si propone di riformulare gli artt. 51 e 52 del vigente Regolamento edilizio comunale prevedendo anche la sua istituzione come segue:

**Art. 51 Commissione Edilizia: competenze**

*(1) È istituita, con funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale una Commissione edilizia comunale, la quale esprime il proprio parere sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, sulle concessioni ad edificare, sulle opere pubbliche, sulle deroghe urbanistiche, sulla sanatorie edilizie e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche qualora queste non sino già oggetto di autorizzazione paesaggistico ambientale.*

*Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto, oltre ai casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi oggetto inerente la materia urbanistica ed edilizia in ordine ai quali il Sindaco, l'Assessore competente o il Responsabile del Servizio tecnico lo ritengano utile ed opportuno.*

*(2) La Commissione Edilizia è l'organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica.*

(3) Essa esprime parere, quanto alla qualità formale e compositiva delle opere edilizie progettate nonché alla loro rispondenza agli strumenti urbanistici e alle disposizioni di Legge e Regolamenti su tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia, a verifica della conformità urbanistica (opere pubbliche) e a procedura di sanatoria di opere abusive.

(4) Ai sensi dell'art. 99 della L.P. 22/91 e s.m.i. la Commissione Edilizia è tenuta ad esprimersi, ai fini della valorizzazione e tutela paesaggistico-ambientale, sui lavori soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza comunale.

(5) Fatte salve le competenze di cui sopra, il parere della Commissione Edilizia può inoltre essere richiesto nell'ambito delle procedure di controllo sulle denunce d'inizio di attività nonché su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile o opportuno.

(6) La Commissione Edilizia svolge la propria attività nei modi di cui ai successivi artt. 52 e 53, ed esprime il proprio parere.

#### **Art. 52 Commissione Edilizia: composizione, durata e decadenza**

(1) La commissione edilizia è composta da **5 (cinque)** membri.

(2) Sono membri **con diritto di voto**:

- a) il Sindaco o un Assessore all'**Urbanistica** da lui delegato;
- b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice se assente o impedito, ai sensi dell'art. 16 comma 6 e art. 17 comma 4 del regolamento dei Vigili del fuoco di Tenna;
- c) **tre tecnici o esperti scelti tra ingegneri, architetti o persone esperte in paesaggistica o edilizia civile, strutture, impiantistica, opere o strutture pubbliche ovvero in materia giuridico-amministrativa.**

Partecipano inoltre alla commissione edilizia senza diritto di voto:

- il **Responsabile del servizio tecnico edilizia privata o altro tecnico comunale incaricato, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria contenute in un atto scritto**

- il **Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio tecnico.**

(3) I componenti elettivi della Commissione Edilizia rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia. I membri della Commissione possono essere riconfermati.

(4) Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. **Non possono inoltre far parte della commissione edilizia i membri che si trovino in stato di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.**

(5) I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale né di organi Statali o Provinciali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistica-edilizia del Comune.

(6) I membri elettivi devono avere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

(7) I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per 6 (sei) sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. I rinunciatari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina e rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma 3.

(8). I membri hanno diritto al gettone di presenza. L'importo dei gettoni di presenza è parificato a quello dei Consiglieri Comunali

Udita la relazione dell'Assessore all'urbanistica;

*(alle ore 20,45 entra in aula il cons. Mario Angeli)*

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come meglio riportati in verbale;

Tanto premesso;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L e successive modifiche;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la L.P. 1/2008 e s.m.; Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8 contrari 0 astenuti 6 espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche agli artt. 51 e 52 del vigente regolamento edilizio comunale come integrato ed emendato nel testo richiamato nella premessa narrativa e formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare quindi il regolamento edilizio comunale con gli emendamenti sopra evidenziati e formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre, ad avvenuta esecutività della presente, la massima pubblicità prevista dall'art.47 del Vigente Statuto del Comune;
4. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79 comma 5 del DPreg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione,
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni
  - in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Ravvisata l'opportunità di dare al presente provvedimento immediata esecutività,

Con voti 8, contrari 0, astenuti 6 , su n. 15 presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 – IV° comma del D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005.

\* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
*Valentini geom. Antonio*  
F.to

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*  
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, **01 LUG. 2010**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La sujestesa deliberazione:

[  ] E' stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 01.07.2010 ai sensi dell'art. 54, comma 1°, L.R. 4.1.1993, n. 1.

**Addi 01.07.2010**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*  
F.to

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[  ] Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2 della Lr. 4.1.93 n.1, per 10 giorni consecutivi, divenendone esecutiva decorso detto periodo.

**Addi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

[  ] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 4.1.93, n.1.

**Addi 11.07.2010**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*  
F.to